ISTITUTO ORSOLINE S. CARLO SARONNOI

Redatto in data 28 aprile 2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

Con il termine BULLISMO si intende un comportamento che mira deliberatamente ad esporre ripetutamente e in modo sistematico un ragazzo ad azioni offensive, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o psicologica commessi da uno o piu soggetti (bulli) nei confronti di un soggetto o più soggetti (vittime). Perché un'azione sia definita bullismo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Asimmetria del potere: una figura più forte (o più di una) prende di mira una più debole o per diverse ragioni incapace di difendersi
- Intenzionalità: l'azione ha lo scopo deliberato di ferire o colpire il lato debole della vittima
- Sistematicità: il comportamento, pur grave, non può essere occasionale ma deve ripetersi nel tempo
- Diverse manifestazioni: l'atto di bullismo può essere espresso a parole (insulti, derisioni…), con azioni violente, con atteggiamenti di esclusione o isolamento della vittima dal contesto in cui dovrebbe essere inserita.

Il CYBERBULLISMO mantiene le medesime caratteristiche del bullismo, ma si diffonde online, effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc.(senza confini di orario , quindi costante). Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza, si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie spesso accompagnate da anonimato il che amplia la sofferenza della vittima.

Tale fenomeno, sempre più in espansione, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,o la loro messa in ridicolo."

L'istituto si impegna nella promozione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della comunicazione

non ostile e di educazione alla cittadinanza digitale , attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti ai docenti, agli studenti , ai genitori in un'ottica di prevenzione educativa.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti così come previsto:

• dall' art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);

•dall'art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio)

• dalla Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

• dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

• dalla direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante"Statuto delle studentesse e degli studenti";

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

•dagli artt. 581 (percosse)-582 (lesione personale)-595(diffamazione)-610(violenza privata)-612 (minaccia)-635(danneggiamento) del Codice Penale;

•dagli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito)- 2047(danno cagionato dall'incapace) 2048(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.

•dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;

•dalla Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL RETTORE DELL'ISTITUTO IN COLLABORAZIONE CON I COORDINATORI DELLE ETTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE DEI DIVERSI PLESSI:

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolar modo gli insegnanti dell'area informatica e giuridica.

•favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

I COLLEGI DEI DOCENTI DEI VARI PLESSI

•promuovono scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno (progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva).

I CONSIGLI DI CLASSE

•pianificano attività didattiche e/o integrative che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dei valori della civile convivenza.

CIASCUN DOCENTE

• svolge un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme di civile convivenza, sia nella trasmissione di regole per un uso responsabile di internet.

I GENITORI

•vigilano sull'uso corretto delle nuove tecnologie dei propri figli e pongono particolare attenzione a reazioni di disagio, paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi dopo l'utilizzo di internet.

GLI ALUNNI

•dopo opportuna formazione, gli alunni, operano all'interno delle classi come educatori tra pari per gli altri studenti.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

• la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

•l'intenzione di nuocere

• l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

• Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare

• Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la

vittima arriva a temere per la propria incolumità

•Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

• Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

• Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

• Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto dei singoli settori. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Sia le vittime che gli aggressori saranno vivamente invitati ad intraprendere un percorso educativo e psicologico.